



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/014/CU/C4

**PROPOSTA DI INTESA DELLE REGIONI PRELIMINARE
ALL'APPROVAZIONE
DEL PIANO NAZIONALE SULLE POLITICHE ABITATIVE**

Punto 4 Elenco B) Odg Conferenza Unificata

PREMESSO CHE

- il Governo e le Regioni ritengono necessario dare avvio ad una politica per la casa che affronti, con continuità, le emergenze che si manifestano nel Paese, a cominciare da quelle rappresentate dalle famiglie che versano in condizioni di maggior bisogno;
- la nuova politica di edilizia residenziale pubblica deve essere supportata da provvedimenti normativi di carattere strutturale, che assicurino nel tempo risorse statali adeguate, da individuare tenendo anche conto del processo di riforma sul federalismo fiscale;
- il D.M. del 22 aprile 2008 fornisce la definizione di alloggio sociale, frutto di concertazione tra amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, a cui è necessario fare riferimento per la programmazione futura nel settore della “casa” senza incorrere nel regime degli aiuti di stato sanzionato dalla U.E.;
- le recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno stabilito inequivocabilmente che la programmazione nel settore dell’edilizia residenziale sociale è materia di competenza concorrente e che quindi deve essere improntata ad una collaborazione tra Stato e Regioni rispettosa dei rispettivi ruoli che vedono lo Stato impegnato nello stabilire principi ed indirizzi di carattere generale entro cui le Regioni sviluppano la propria programmazione, in relazione alle caratteristiche del territorio ed in accordo cogli enti locali;
- la nuova politica per l’edilizia residenziale pubblica non può prescindere da un corretto coinvolgimento di operatori privati che partecipino, anche con proprie proposte, alla formazione di piani e progetti compatibili con gli obiettivi di tipo sociale ed economico alla base della programmazione regionale;
- le norme di carattere legislativo recentemente varate dal Parlamento ~~possono~~ **debbono** essere riviste al fine di favorire lo sviluppo delle

sinergie tra i diversi livelli istituzionali che risultano indispensabili per la predisposizione di una efficace politica abitativa, in grado di dare risposte concrete alla domanda crescente e differenziata che viene avanzata da parte dei nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior disagio;

Il Ministro per i rapporti con le Regioni , Raffaele Fitto

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani

A TAL FINE CONCORDANO

- 1) di ripristinare i presupposti normativi per la condivisione, tra Stato, Regioni ed Enti locali, del Piano Casa previsto dall'art. 11 del D.L. 112/08, convertito nella L.133/08, avviando immediatamente, attraverso un apposito decreto legge **o altro strumento normativo urgente**, il percorso di modifica dell'art. 18, comma 4 bis, del D.L. 185/08 **convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2;** ~~così come modificato dal Parlamento in sede di conversione in legge;~~
- 2) di reintrodurre quindi, al comma 1 dell'art. 11 del D.L. 112/08, "l'intesa" in Conferenza Unificata sull'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, piuttosto che il "sentita" la Conferenza Unificata;
- 3) di incrementare fino a ~~250~~ **200** milioni di Euro (~~richiesta Regioni da valutare in sede politica~~) l'importo da ripartire tra le Regioni, destinato all'avvio degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui al comma 12 bis dell'art. 11 del D.L. 112/08, a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del D.L. 159/07;
- 4) di integrare, entro tempi concordati, i 550 milioni di Euro, destinati alle Regioni per il finanziamento del Piano straordinario approvato con D.M. del Ministro delle Infrastrutture del 28 dicembre 2007, al fine di ricostituire con provvedimento da assumersi entro l'anno in corso, unitamente alle risorse già utilizzate per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al precedente punto, lo stanziamento previsto dal citato Decreto;
- 5) fatto salvo quanto ai successivi punti 8) e 9), di aver definito congiuntamente i contenuti del nuovo Piano Casa previsto dall'art. 11 del D.L. 112 convertito nella L. 133/08, nella versione diramata dalla segreteria della Conferenza Unificata il 17 febbraio 2009, salvaguardando il ruolo di programmazione delle Regioni;

- 6) di confermare pertanto che alle Regioni, d'intesa con gli enti locali, spetti il compito di elaborare, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dallo Stato ed entro i finanziamenti assegnati, i programmi di edilizia residenziale secondo le linee di intervento di cui al comma 3, lettere da b) ad e), dell'art. 11 del D.L. 112/08, da presentare al Ministero competente per la sottoscrizione degli accordi di programma previsti dal comma 4 dello stesso articolo;
- 7) di prevedere forme di monitoraggio congiunto dell'avanzamento dei programmi regionali, per evitare rallentamenti o ritardi nell'attuazione degli interventi previsti.
- 8) di ripartire tra le Regioni e le Province autonome ~~le risorse~~ **i 200 milioni di Euro di cui al precedente punto 3) , riconoscendo priorità di erogazione in ciascuna regione a quegli interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni, già ricompresi nel Piano straordinario e regolarmente inoltrati, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei contesti ove la domanda di alloggi sociali risultante alle graduatorie comunali è più alta, di cui all'art. 2, comma 2 , lettere b) e c) della bozza del DPCM denominato "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa" secondo i parametri già utilizzati ai sensi dell'art. 21 del D.L. 159/07.**
- 9) **L'immediata fattibilità degli interventi di cui al precedente punto 8) dovrà essere accertata dal Ministero delle Infrastrutture sulla scorta della comunicazione che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del DPCM "Piano Nazionale di edilizia abitativa", le Regioni dovranno effettuare per documentare lo stato delle procedure tecnico amministrative di realizzazione di ogni singola opera.**

In conclusione il Governo si impegna a dar seguito, con apposito decreto legge o altro strumento normativo urgente, alla modifica dell'art.18 del D.L. 185/08 **convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2** secondo i contenuti del presente accordo, prima della scadenza dei termini per l'impugnativa alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni.

Le Regioni a loro volta si impegnano a sospendere i procedimenti di ricorso alla Corte, in attesa che il Governo provveda alla presentazione del citato decreto legge.

Roma, 26 febbraio 2009

